

## CONDIZIONI GENERALI

### 1. RICHIESTA DELLE PROVE E CONSEGNA DEI CAMPIONI

- 1.1. La consegna della Richiesta e della Distinta di Prova al Laboratorio, sia in formato cartaceo che tramite PEC, comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali.
- 1.2. La Richiesta e le Distinte di Prova, disponibili presso la sede del Laboratorio o scaricabili dal sito [www.sidlab.it](http://www.sidlab.it), dovranno essere compilate in ogni loro parte.
- 1.3. In conformità alle normative vigenti e alle indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Richiesta e le Distinte di Prova dovranno pervenire, prima o contestualmente alla consegna presso il Laboratorio dei campioni da sottoporre a prova, in una delle seguenti modalità.

Nel caso di prove di accettazione in cantiere ai sensi del D.M. 17.01.2018:

- a) in formato cartaceo, timbrate e firmate in originale dal Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, ecc.);
- b) in formato digitale, firmate digitalmente e trasmesse alla PEC del Laboratorio [sidlabsrl@legalmail.it](mailto:sidlabsrl@legalmail.it) esclusivamente tramite la PEC dell'ordine di appartenenza del Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, ecc.);
- c) in formato digitale, timbrate e firmate in originale, poi scansionate e trasmesse alla PEC del Laboratorio [sidlabsrl@legalmail.it](mailto:sidlabsrl@legalmail.it) esclusivamente tramite la PEC del Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, ecc.).

In tutti gli altri casi:

- a) in formato cartaceo, timbrate e firmate in originale dal Richiedente;
- b) in formato digitale, firmate digitalmente e trasmesse dal Richiedente alla PEC del Laboratorio [sidlabsrl@legalmail.it](mailto:sidlabsrl@legalmail.it);
- c) in formato digitale, timbrate e firmate in originale, poi scansionate e trasmesse dal Richiedente alla PEC del Laboratorio [sidlabsrl@legalmail.it](mailto:sidlabsrl@legalmail.it).

- 1.4. I campioni da sottoporre a prova devono pervenire presso la sede del Laboratorio di Prova Materiali in via Montefanese, 13 – 60027 Osimo (AN). Il Laboratorio accetta il materiale consegnato solo previa presentazione della Richiesta e Distinta di Prova, come descritto nel punto precedente. Il Laboratorio inoltre, non accetta provini e/o campioni risultati, a vista, danneggiati o deteriorati, o privi di contrassegno.
- 1.5. Come indicato al paragrafo 11.2.5.3 della Circolare n. 7/C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, “le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale; in tal caso, pertanto, il Laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi della legge n. 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di Prova.”
- 1.6. Sempre secondo quanto indicato al paragrafo 11.2.5.3 della Circolare 7/C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, “qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati in Laboratorio sia inferiore a sei, il Laboratorio effettua le prove e rilascia il richiesto Certificato, ma vi appone una nota con la quale segnala al Direttore dei lavori che ‘il numero di campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di Tipo A previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni’ ”.
- 1.7. Secondo quanto indicato ai paragrafi 11.2.4 del D.M. 17.01.2018 e della Circolare 7/C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, “il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore;” in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3”. “In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che ‘Ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018’, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante”.
- 1.8. Secondo quanto indicato ai paragrafi 11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 e della Circolare 7/C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, le prove a compressione vanno eseguite “tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera. In questo caso, il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in

cui sarà chiaramente indicato, per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che ‘ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera’, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante”.

- 1.9. Qualora i campioni di calcestruzzo e la relativa documentazione non siano consegnati al Laboratorio almeno 6 giorni lavorativi prima del 45° dalla data del prelievo, come risultante dalla data del Verbale di Accettazione, il Laboratorio non garantisce l’esecuzione delle prove sui campioni di calcestruzzo entro il 45° giorno dalla data del prelievo stesso.

## 2. CORRISPETTIVO DELLE PROVE

- 2.1. I corrispettivi, I.V.A. esclusa, si riferiscono alla prova di un solo campione, saggio o provetta, salvo esplicita diversa indicazione e sono quantificati tenendo conto anche degli elementi attivi e passivi dello smaltimento del materiale di risulta.
- 2.2. Salvo diversa indicazione, i corrispettivi non comprendono i costi per il confezionamento dell’impasto e/o dei provini. Nel caso di provini consegnati già confezionati al Laboratorio, lo stesso si ritiene libero di effettuare tutte le operazioni preparatorie aggiuntive che si rendessero necessarie per poter condurre le prove in accordo con la normativa vigente, addebitandone i relativi costi.
- 2.3. Le tariffe delle prestazioni, non indicate nel tariffario, verranno di volta in volta stabilite dalla Direzione del Laboratorio, a mezzo di preventivo di spesa che dovrà essere sottoscritto dal Richiedente prima dell’inizio delle prestazioni stesse.
- 2.4. I prezzi di cui al tariffario si riferiscono a prove eseguite secondo le normative italiane e/o europee ovvero, in mancanza di queste, secondo normative straniere, in vigore all’atto della emissione del tariffario stesso. L’esecuzione delle prove secondo diverse procedure dovrà essere oggetto di specifico preventivo.
- 2.5. Le tariffe si intendono non più valide nei seguenti casi:
- per prove secondo norme italiane approvate dopo l’ultima data di aggiornamento del tariffario che comportino variazioni sostanziali nelle modalità di esecuzione delle prove, già previste dal tariffario stesso;
  - per tipi di prove su materiali, attualmente non previste nella vigente normativa e/o dal tariffario, che possano essere introdotte con norme posteriori alla data dell’ultimo aggiornamento del tariffario stesso;
  - per prove su materiali diversi da quelli considerati nel tariffario;
  - per prove eseguite secondo le indicazioni di normative straniere che, su richiesta della Direzione del Laboratorio, dovranno essere fornite dal Richiedente.

In tutti i casi sopra esposti le nuove tariffe verranno proposte al Richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della Richiesta di Prova. Lo stesso criterio verrà seguito per l’esecuzione di prove di Laboratorio speciali ovvero per prove ed indagini sulle costruzioni esistenti.

- 2.6. I sopralluoghi del personale tecnico del Laboratorio comportano l’applicazione dei compensi previsti per prestazioni esterne ed il rimborso delle spese di viaggio.
- 2.7. I prezzi delle prove, riportate nel tariffario, potranno subire modifiche senza che la Direzione del Laboratorio sia impegnata a darne preventiva comunicazione agli utenti.
- 2.8. Per l’esecuzione di prove di Laboratorio, relative ad uno specifico cantiere e/o estese per un dato arco temporale, potranno essere concordate eventuali agevolazioni, a corpo o a percentuale, a seguito di stipula di specifica convenzione.
- 2.9. È facoltà del Laboratorio applicare i seguenti sconti, in funzione del numero di prove richieste contemporaneamente, secondo lo schema sotto riportato:

<b>Numero di Prove:</b>	<b>Sconto Applicato:</b>
Superiori a 25:	10%
Superiori a 35:	15%
Superiori a 45:	20%

Potranno inoltre essere accordati speciali sconti, relativamente a singole richieste di prove.

### 3. ESECUZIONE DELLE PROVE E CONSERVAZIONE DEI PROVINI

- 3.1. Non è responsabilità del Laboratorio eseguire le prove entro le date di scadenza previste dalla normativa, salvo esplicita indicazione del Richiedente. I tempi per l'esecuzione delle prove e l'emissione dei Certificati/Rapporti verranno comunicati, se richiesti, al momento della consegna dei campioni, sulla base del numero e tipo di prove richieste e in relazione con l'attività di Laboratorio già in corso. Compatibilmente con gli impegni del Laboratorio potrà essere concordata l'emissione dei Certificati/Rapporti di Prova con procedura d'urgenza; il Laboratorio potrà applicare le seguenti maggiorazioni: 50% (entro 24 ore), 30% (entro 48 ore).
- 3.2. Il Laboratorio, dopo il controllo della conformità ai requisiti standard, sottopone a prova i provini di materiale pervenuti presso il Laboratorio ed emette il Certificato/Rapporto di Prova in cui sono consegnati i relativi risultati. Non rientra, tra i servizi offerti dal Laboratorio, la verifica della rispondenza ai criteri di accettazione previsti dalle Norme vigenti.
- 3.3. In assenza di preventiva richiesta scritta del Richiedente o Direttore dei Lavori, seguita dall'autorizzazione della Direzione del Laboratorio, non sono ammesse ad assistere all'esecuzione delle prove persone non autorizzate dalla Direzione del Laboratorio. Tutte le attrezzature e macchine di prova del Laboratorio saranno utilizzate esclusivamente dal personale del Laboratorio stesso.
- 3.4. Il materiale di risulta delle prove verrà inviato a rifiuto dopo 30 giorni dall'emissione del Certificato/Rapporto di Prova ed il Committente rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in merito al materiale stesso. Qualora il Committente intenda far conservare il materiale di risulta per un periodo di tempo maggiore o ritirare il predetto materiale, dovrà farne richiesta scritta all'atto dell'accettazione dei campioni presso il Laboratorio, compilando l'apposito modello M23\_PO1, disponibile presso il Laboratorio.

### 4. EMISSIONE DEI CERTIFICATI/RAPPORTI DI PROVA

- 4.1. I Certificati/Rapporti di Prova verranno consegnati secondo le modalità indicate nella Richiesta di Prova; per le prove ai sensi della legge 1086/71, come previsto dal D.M. 17.01.2018, i Certificati di Prova saranno consegnati al Direttore dei Lavori, o ad un suo Delegato, indicato nella Richiesta di Prova.
- 4.2. I risultati delle prove verranno comunicati solo attraverso i Certificati/Rapporti di Prova, salvo esplicita e motivata richiesta del Richiedente; essi recheranno esclusivamente i risultati ottenuti nelle prove stesse senza interpretazione o giudizio alcuno.
- 4.3. Per l'elaborazione e l'analisi dei dati delle prove che richiedono un giudizio, viene rilasciata una relazione tecnica, su richiesta del Richiedente, il cui costo, comunicato al Richiedente mediante preventivo scritto, è valutato caso per caso.
- 4.4. Le eventuali modifiche e/o rettifiche da apportare ad un Certificato/Rapporto di Prova, dopo l'emissione, sono eseguite dal Direttore del Laboratorio che provvederà ad emettere un ulteriore Certificato/Rapporto di prova, che annullerà e sostituirà il precedente.
- 4.5. Visto il parere espresso dall'Autorità Tributaria, i Certificati/Rapporti di Prova che attestano i risultati delle prove, dietro corrispettivo, non sono più assoggettati all'imposta di bollo fin dall'origine e vengono perciò rilasciati in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge. Nei casi in cui sia richiesto il Certificato in bollo, il richiedente dovrà indicarlo all'atto della richiesta o potrà provvedere personalmente all'applicazione del bollo.
- 4.6. Il pagamento delle prestazioni potrà essere effettuato mediante *a)* bonifico bancario sul conto UBI BANCA s.p.a. - Filiale di Osimo (AN), IBAN IT30M031113749000000040959, *b)* in contanti o *c)* mediante assegno bancario e intestato a SidLab s.r.l. che verrà recapitato o spedito direttamente presso la sede del Laboratorio. Salvo casi da concordare di volta in volta con la Direzione del Laboratorio, il pagamento delle prestazioni dovrà avvenire prima o contestualmente al ritiro dei Certificati/Rapporti di Prova.

### 5. PENALI

- 5.1. In caso di mancato proseguimento dell'incarico affidato, per rinuncia da parte del Richiedente, potrà comunque fatturare un costo pari al 15% dell'importo totale, calcolato secondo il tariffario in vigore del Laboratorio.

- 5.2. Nel caso di mancato pagamento nei termini convenuti, potranno essere applicati gli interessi di mora, nella misura degli interessi legali sull'importo da pagare.

**6. FORO COMPETENTE**

- 6.1. Per eventuali contestazioni, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Ancona.